

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 18 novembre 2013 — Coty Germany GmbH/Stadtparkasse Magdeburg

(Causa C-580/13)

(2014/C 31/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Coty Germany GmbH

Convenuta: Stadtparkasse Magdeburg

Questione pregiudiziale

se l'articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che tale norma osta a una normativa nazionale che, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, consenta a un istituto di credito di rifiutarsi di fornire informazioni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, su nome e indirizzo del titolare di un conto, invocando il segreto bancario.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 19 novembre 2013 — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA/Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

(Causa C-584/13)

(2014/C 31/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA

Resistenti: Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2 e 13, B, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 17 maggio 1977, debbano essere interpretati nel senso che la prestazione consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di veicoli usati, nel prestare dietro versamento di una somma forfettaria garanzia per l'eventuale guasto meccanico a talune parti del veicolo usato, rientri nella categoria delle operazioni di assicurazione esenti dall'imposta sul valore aggiunto o rientri, invece, nella categoria delle prestazioni di servizi.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander (Spagna) il 25 novembre 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta y María Isabel Sánchez García

(Causa C-602/13)

(2014/C 31/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander

Parti

Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Convenuti: Fernando Quintano Ujeta e María Isabel Sánchez García

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, conformemente alla direttiva 93/13/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e, segnatamente, ai suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di assicurare la tutela dei consumatori ed utenti in conformità dei principi di equivalenza ed effettività, il giudice nazionale, qualora accerti il carattere abusivo di una clausola contrattuale relativa all'interesse moratorio, debba dichiarare l'inapplicabilità di qualunque tasso di interesse moratorio, incluso quello che possa risultare dall'applicazione suppletiva di una norma nazionale, quale, ad esempio, l'articolo 1108 del Código Civil, la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013, in combinazione con l'articolo 114 della Ley Hipotecaria, o l'articolo 4 del RDL 6/2012, e ciò senza essere vincolato al ricalcolo effettuato dal professionista in conformità della seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013.